



COMUNE DI CESENATICO

CAP 47042 - PROVINCIA DI FORLÌ CESENA - TEL. 0547/79111 - FAX 0547/83820

* * * * *

Settore Sviluppo del Territorio

Servizio Programmazione Territoriale e SIT- Servizio Attività produttive

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE E VENDITA PIADINA ROMAGNOLA E ALTRE PRODUZIONI ALIMENTARI ESERCITATA NEI CHIOSCHI.

Art. 1

Prescrizioni Generali

L'attività di produzione e vendita della piadina romagnola e di altre produzioni alimentari, nello specifico: preparazione e cottura di pizza al taglio e patatine fritte, insalate, macedonie di frutta, panini, in chioschi è disciplinata dal presente Regolamento, nonché dalla Vigente Normativa.

Il presente Regolamento suddivide l'intero territorio comunale in due zone distinte:

- zona costiera: Zadina, Ponente, Centro e Boschetto, Valverde, Villamarina.
- zona forese: Madonnina, Santa Teresa, Cannucceto, Borella, Bagnarola, Villalta, Sala, Villamarina monte, con il limite fisico della linea ferroviaria.

Art. 2

Installazione di nuovi chioschi artigianali su aree pubbliche

E' consentito installare nuovi chioschi artigianali di piadina e crescioni e di altre produzioni alimentari di cui all'articolo 1, ed esercitare l'attività di produzione e vendita degli stessi in aree pubbliche secondo quanto indicato nella successiva tabella:

NUOVE ATTIVITA' PREVISTE SU AREE PUBBLICHE

LOCALITA'	CHIOSCHI IN AREE PRIVATE	CHIOSCHI IN AREE PUBBLICHE
MADONNINA SANTA TERESA CANNUCCETO	-	1
VILLALTA	-	1 (spostamento chiosco esistente)

L'installazione è subordinata al rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalle vigenti norme e dal presente regolamento.

La concessione del suolo pubblico necessaria all'installazione dei chioschi avverrà mediante bando ad evidenza pubblica, il cui schema sarà deliberato dalla Giunta Comunale, e nel quale saranno fissati i criteri di priorità per l'assegnazione.

I nuovi chioschi dovranno essere realizzati con la tipologia unica B (ora allegato n. 3) di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

Art.3

Installazione di nuovi chioschi su aree private con destinazione agricola (Soppresso)

Art. 4

Definizioni

I chioschi di cui al presente regolamento possono essere realizzati come apprestamenti temporanei a carattere precario, sugli spazi pubblici.

Sono definiti apprestamenti di carattere precario quelle opere che sono realizzate mediante strutture e manufatti amovibili appoggiati o ancorati al suolo, tramite sistemi che non richiedano escavazioni né durante la posa in opera né durante la rimozione.

Le opere edilizie temporanee o provvisorie, pur non essendo computabili nelle superfici utili e nei volumi che concorrono a determinare gli indici urbanistici, devono tuttavia rispettare le dimensioni espressamente fissate dal presente Regolamento.

Art. 5

Autorizzazione all'Esercizio dell'Attività

L'attività di produzione e vendita può essere esercitata esclusivamente previa segnalazione di inizio attività presentata al Comune ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/90.

La segnalazione deve essere presentata da persone fisiche o società, regolarmente costituite, e deve contenere l'indicazione del possesso dei seguenti requisiti:

- certificato di conformità edilizia e agibilità della struttura o certificazione sostitutiva di cui alla legge regionale n. 31/2002;
- rispetto delle normative in materia di registrazione degli operatori del settore alimentare.

La suddetta dichiarazione abilita alla vendita di piadina romagnola- crescioni e di altre produzioni alimentari di cui all'articolo 1.

Per l'eventuale vendita di bevande si applica la normativa prevista dal decreto legislativo 114/98 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6

Autorizzazione al Subingresso

Chi subentra nello svolgimento dell'attività in seguito al trasferimento in gestione o in proprietà di un'azienda per la produzione e vendita di piadina romagnola e di altre produzioni alimentari di cui all'articolo 1, attraverso apposito atto scritto tra vivi, o mortis causa, deve rendere nuova segnalazione di inizio attività, e dimostrare l'effettivo trasferimento dell'attività.

Art. 7

Durata della Concessione

La concessione d'uso temporaneo o permanente di spazio pubblico, necessario per l'installazione del chiosco e la predisposizione dell'area a servizio del medesimo, sarà subordinata alla stipula di apposito atto di convenzione tra il vincitore del Bando di Assegnazione ed il Comune, per la disciplina dello spazio concesso e la durata del contratto.

La convenzione conterrà il termine della durata della concessione 10 anni ed il termine entro il quale il titolare si impegna alla rimozione del manufatto.

Il periodo della convenzione dovrà coincidere con la durata della concessione, di uso pubblico.

Fatte salve le concessioni in essere di maggior durata, per tutte le concessioni di suolo pubblico relative al presente regolamento si fa riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigenti.

Nel caso di adeguamento dei chioschi in essere di tipologia A, quanto previsto dall'articolo 9 bis, la concessione di suolo pubblico potrà essere prorogata di ulteriori dieci anni rispetto alla scadenza originaria o a quella prorogata come prevista dal precedente capoverso.

Art. 8

Autorizzazione Edilizio/Urbanistica

L'installazione del chiosco è soggetta a Segnalazione Certificata Inizio Attività – S.C.I.A., la quale dovrà contenere:

- Documento sulla disponibilità dell'Area;
- Stralcio di P.R.G. ed estratto di mappa catastale
- Copie del Progetto n° 2, salvo ulteriori richieste da parte degli Uffici composte da :
 - Planimetria in scala 1.200 dell'area, e relativa distribuzione di tutti i servizi interni ad essa, (Parcheggi, spazi accessori, chiosco ecc)
- Pianta del chiosco in scala 1:100;
- Prospetti del chiosco in scala 1:100;
- Schema rete fognante;
- Relazione Tecnico- descrittiva circa l'intervento;
- Relazione su invarianza idraulica;
- Parere dell'Ente proprietario della strada prospiciente;
- Distanza minima dai confini e dalle strade pubbliche ml 5,00;

Il Comune potrà disporre la revoca motivata, disponendo la rimozione del manufatto a cura e spese dell'autorizzato e senza che lo stesso possa richiedere rimborsi od indennizzi di alcun tipo, previo preavviso di 12 mesi, fatto salvo un termine minore qualora esigenze di necessità e di urgenza lo richiedano, al fine di dare la possibilità al concessionario di trasferire il chiosco in una sede differente.

A tutela e garanzia degli obblighi il soggetto autorizzato sarà tenuto a presentare una polizza fideiussoria a favore della Tesoreria del Comune di Cesenatico di € 10.000, da incamerarsi nel caso in cui lo smontaggio debba essere eseguito a cura e spese del Comune stesso.

Art. 9

Tipologia dei chioschi

Caratteristiche comuni a tutti i chioschi:

La tipologia, le dimensioni, i materiali utilizzati, i colori, dei chioschi, sono i seguenti:

- il fissaggio al suolo dovrà avvenire mediante ancoraggi amovibili posti in opera a secco, e cioè senza comportare l'esecuzione o demolizione di opere murarie quali getti di calcestruzzo, muri di mattoni o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici;
- le strutture portanti al di sopra della quota di cm. 30 dal livello del suolo, possono essere costituite da legno esternamente colorato con tonalità scelte tra:
 - azzurro – bianco
 - giallo – bianco
 - acquamarina – bianco
 - rosso – bianco
 - blu – bianco;

- le tamponature, chiusure, potranno essere realizzate in legno, metallo, vetro;
- copertura in legno con gronde e pluviali in rame;
- serramenti in legno o metallo verniciato;
- i chioschi dovranno obbligatoriamente essere dotati di servizio igienico, composto da un locale w.c. ed un antibagno/spogliatoio. Altezza minima interna ml 2.70 e altezza minima dei servizi igienici ml 2,40, e dimensioni minime pari a mq 2.00;
- le pareti interne dei chioschi dovranno essere realizzate in materiali lavabili, disinfettabili ed in colori chiari, tutti gli angoli ed i raccordi tra il pavimento e le pareti saranno arrotondati, per garantire la massima igiene all'interno degli spazi adibiti a produzione di piadina romagnola;
- i pavimenti saranno in materiale lavabile, disinfettabile ed antisdrucchiolo;
- il rapporto di illuminazione ed areazione naturale della zona vendita e/o laboratorio dovrà essere di 1/8, mentre per il locale w.c. l'apertura finestrata può essere di 1/12 o in alternativa, impianto di aspirazione forzata ed illuminazione artificiale.

CHIOSCHI ARTIGIANALI

- Dimensione minima / massima consentita di superficie netta , prevista è la seguente:
 - per chioschi di produzione di piadina Romagnola, farciture e crescioni in possesso di licenza artigianale mq 9,00 vedi tipologia allegata **A1**
 - per chioschi di produzione di piadina Romagnola ove si intendano preparare anche gli ingredienti da utilizzare per la farcitura, ed in possesso di licenza artigianale mq 14,00 vedi tipologia allegata **A2**.
- In caso di nuova realizzazione di chiosco di produzione , è possibile, previa autorizzazione, l'applicazione di pannelli protetti vento e di una tenda avvolgibile del medesimo colore del chiosco, sporgente per massimo 2 ml. e distante dalla carreggiata minimo 1.50.

CHIOSCHI COMMERCIALI

Si è ravvisata la necessità di rivedere la tipologia dei chioschi già presenti sul territorio Comunale in possesso di licenza commerciale per poterli adeguare ai requisiti minimi previsti dalla A.U.S.L. competente per zona:

- per chioschi - bar, in possesso di licenza commerciale, per la produzione di piadina romagnola farciture e crescioni sono consentiti mq 22,00 vedi tipologia allegata **B, ora Allegato 3**.
- in chioschi –bar, per la degustazione di alimenti, bevande, dolci, frutta, e bibite in genere, è consentita una porzione chiusa o chiudibile di mq. 16,00, o la collocazione di tettoie /tende completamente aperte sui lati, per mq 30,00, pur mantenendo inalterati i rapporti di illuminazione pari ad 1/8 per il laboratorio.

Art. 9 bis

Adeguamento dei chioschi

Qualora le condizioni dei luoghi lo consentano e previa apposita richiesta di nuova concessione di suolo pubblico o di proroga della concessione esistente come previsto dall'articolo 7 ultimo comma, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8, i chioschi esistenti alla data di approvazione del presente regolamento di tipologia A1 o A2 possono essere modificati secondo la tipologia B, ora allegato 3 del presente regolamento, e si ritengono consentite la porzione chiusa o chiudibile di mq 16,00 o la collocazione di tettoie/tende completamente aperte sui lati per mq 30,00.

Art. 10

Requisiti Igienico – Sanitari

- 1) Il chiosco, l'arredamento, le attrezzature, gli utensili dovranno essere mantenuti in buono stato, puliti e funzionali.
- 2) Il servizio igienico deve essere dotato di lavandino con comando all'erogazione dell'acqua a pedale e distribuzione di sapone semiautomatico, sistema di asciugatura mani a perdere.
- 3) Le acque reflue provenienti dall'attività devono essere convogliate nella pubblica fognatura, o in caso di assenza della stessa, essere smaltite in conformità con la vigente normativa sugli scarichi previa autorizzazione allo scarico.
- 4) Le aperture verso l'esterno devono essere dotate di dispositivi anti insetti, e roditori.
- 5) La raccolta dei rifiuti deve avvenire tramite apposito contenitore con comando a pedale.
- 6) I punti di cottura devono essere dotati di sistemi di aspirazione e filtrazione.
- 7) I chioschi devono essere dotati di acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico.
- 8) I prodotti alimentari non confezionati dovranno essere tenuti tra loro separati, gli alimenti deperibili conservati all'interno di apparecchiature frigorifere, dotate di termometro a lettura esterna.
- 9) I prodotti alimentari in vendita dovranno rispettare il Regolamento CE 852 art. 10 del 29/04/04.
- 10) Il titolare dovrà garantire la pulizia dell'area circostante, anche tramite appositi contenitori per i rifiuti.
- 11) All'interno del chiosco è vietato fumare.

Art. 11

Pubblicità dei prezzi ed orari di apertura

I listini dei prezzi dovranno essere affissi in posizione ben visibile dalla clientela e distinti per ogni singolo prodotto.

Gli orari verranno scelti dal titolare entro i limiti previsti.

Ogni esercente ha l'obbligo di comunicare preventivamente gli orari giornalieri compresa la giornata di chiusura per riposo settimanale, mediante affissione di cartello all'esterno dell'esercizio.

Art. 12

Disponibilità di Autorizzazioni

Nella zona forese i nuovi chioschi previsti dall'articolo 2 potranno essere autorizzati su suolo pubblico, come individuato nella cartografia allegata al presente regolamento (allegato 1A e 1B, allegato 2A e 2B), previo bando di assegnazione, in conformità agli articoli precedenti del presente regolamento nonché delle Norme di P.R.G. e Leggi Regionali e Nazionali.

Riguardo al chiosco della località di Villalta si precisa che trattasi di spostamento del chiosco esistente, pertanto il nuovo insediamento è previsto a favore dei titolari del predetto chiosco e si applica quanto previsto all'articolo 7 ultimo comma. La distanza dai confini e dalle strade pubbliche di cui all'articolo 8 è ridotta a ml 1,50.

Art. 13

Divieti

E' vietato apportare modifiche di qualsiasi tipo ai chioschi, senza preventiva autorizzazione o nulla osta rilasciati dal Comune.

Art. 14

Sanzioni e Revoche

Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con le sanzioni amministrative previste per legge.

Le segnalazioni di inizio attività rese ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente regolamento perdono validità nei seguenti casi:

- sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 12 mesi, salvo proroghe motivate accordate dal Comune;
- modifica del chiosco o dei servizi dell'area in cui è installato, in assenza di autorizzazione o nulla osta del Comune .

La concessione di suolo pubblico relativo all'area in cui viene installato il chiosco, viene revocata nei casi previsti dal regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubblici e per l' applicazione del relativo canone.

Art. 15

Abrogazione disposizioni di precedenti regolamenti, salvaguardia strutture esistenti e norme transitorie finali.

Con l'approvazione del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari, o di altri atti di pianificazione precedenti, che prevedano il rilascio di nuove autorizzazioni per l'installazione di chioschi della piadina e crescioni e delle altre produzioni di cui all'articolo 1.

Sono fatti salvi i chioschi, anche del settore non alimentare, e le edicole esistenti alla data del 1 gennaio 2013 elencati nell'allegato 4 al presente regolamento, purchè realizzati in conformità ai titoli abilitativi edilizi rilasciati o formati secondo le leggi e normative vigenti, e gli stessi devono ritenersi autorizzati per la durata delle rispettive concessioni di suolo pubblico, con l'applicazione anche di quanto previsto dall'articolo 7 per le proroghe delle concessioni.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigenti.